

CENTRO STUDI SUL DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DOTT. MARCO MASI

IL LIBRETTO VERDE

ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE

NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE



ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIALISTI DEL CIRCONDARIO EM POLESE VALDELSA

ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

A cura di
**Alessandro TORCINI, Mario MONTAGNI
ed Andrea MANTELLI**

**Ultima revisione
29 gennaio 2025**

[Per maggiori informazioni visita il sito](#)

www.librettoverde.it

PROPRIETA' LETTERARIA RISERVATA ©

La presente pubblicazione ed i materiali riportati sul sito sono tutelati dal Diritto d'Autore e sono destinati all'utilizzo da parte dei singoli operatori del diritto, che hanno le più ampie facoltà di utilizzo a titolo esclusivamente personale di lavoro e di studio.

Ad eccezione di detta modalità di utilizzo, sono riservati tutti i diritti di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo ivi compreso la pubblicazione, in tutto o in parte, in riviste, libri, giornali, siti internet o su altri mezzi di diffusione.

Eventuali utilizzi diversi da quello autorizzato, potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione preventiva e scritta rilasciata dagli Autori.

**CALENDARIO
DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI
ANNO 2025**

SCADENZE	ADEMPIMENTI
28 FEBBRAIO 2025	DATI LIQUIDAZIONI IVA 4° TRIMESTRE 2024 Pagamento bollo su fatture elettroniche 4° trim. 2024
17 MARZO 2025	CERTIFICAZIONI UNICHE DIPENDENTI ANNO 2024
31 MARZO 2025	CERTIFICAZIONI UNICHE PROFESSIONISTI ANNO 2024 (ESONERO PER FORFETARI)
30 APRILE 2025	DICHIARAZIONE IVA ANNO 2024
3 GIUGNO 2025	DATI LIQUIDAZIONE IVA 1° TRIMESTRE 2025 Pagamento bollo su fatture elettroniche 1° trim. 2025
30 SETTEMBRE 2025	DATI LIQUIDAZIONE IVA 2° TRIMESTRE 2025 Pagamento bollo su fatture elettroniche 2° trim. 2025 (o primi 2 trimestri se < 5.000 euro)
31 OTTOBRE 2025	DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP (ANNO 2024)
31 OTTOBRE 2025	MODELLO 770 (ANNO 2024)
1 DICEMBRE 2025	DATI LIQUIDAZIONE IVA 3° TRIMESTRE 2025 Pagamento bollo su fatture elettroniche 3° trim. 2025 (o primi 3 trimestri se < 5.000 euro)

Nota importante: gli adempimenti fiscali e, ancor più, le scadenze, subiscono modifiche molto frequenti. L'utilizzatore pertanto terrà ben presente questa circostanza e si curerà di controllare eventuali cambiamenti non ancora riportati sulla guida.

ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI

◆ predisporre i registri IVA

◆ **entro i quindici giorni successivi all'accettazione** presentazione dichiarazione COMUNICA per comunicare agli enti interessati i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo (*art. 29, VI comma, D.L. 31/5/10 n. 7*)

◆ **entro 30 giorni dalla notifica**, comunicare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale con modello di **variazione** dati (*art. 35 D.P.R. 633/72*)

◆ attivare il cassetto fiscale del debitore, così da poter attingere le informazioni in esso contenute (*la richiede direttamente il Curatore e non necessita di autorizzazione*)

◆ predisporre per la gestione delle fatture elettroniche (passive ed attive)
(*si ricorda che, ex art. 74-bis, comma 2, le F.E. devono essere emesse entro 30 giorni dal momento dell'effettuazione delle operazioni*)
(*si ricorda che è disponibile il servizio gratuito tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate*)

◆ accedere al portale "fatture e corrispettivi" dell'A.E. e aggiornare il recapito delle fatture elettroniche indicando il nuovo recapito scelto dal curatore
(*PEC della liquidazione giudiziale oppure nuovo codice destinatario*)

◆ **entro 90 giorni dalla nomina e se vi sono beni immobili**, presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione ai fini IMU (TASI) (ex ICI) attestante l'avvio della procedura (*Art. 9, VII comma, D. Lgs 14/03/11 n. 23, che richiama l'art. 10, VI comma, D. Lgs 30/12/92 n. 504*)

◆ **se vi sono beni immobili, verificare l'esclusione dalla TARI (Tassa Rifiuti)** ed effettuare tutti gli adempimenti eventualmente necessari sulla base del regolamento comunale (*molti Comuni esonerano i locali privi di mobili, arredi ed attrezzature, inutilizzati e privi di allacciamento ai servizi di rete - ovvero, in altri casi, con consumi inesistenti - purché tali circostanze siano indicate nella denuncia di variazione e risultino "da idonea documentazione"*)

◆ **entro 4 mesi dalla nomina**, provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni antecedenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, se i termini non sono scaduti (*art 74-bis D.P.R. 633/72*)

◆ **entro 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale**, presentare la dichiarazione IVA modello 74 bis per il periodo 1/1 - data di apertura della liquidazione giudiziale (*art. 74-bis D.P.R. 633/72 e art. 8, IV comma, D.P.R. 322/98*)

(Se scaturisce un debito: l'Erario dovrà insinuarsi nello stato passivo.

Se scaturisce un credito: si riporta al periodo successivo. Per quanto riguarda la possibilità di richiedere il rimborso, l'A.d.E. non ritiene che tale dichiarazione abiliti al rimborso. Di parere contrario la giurisprudenza – si veda Cassazione 4.7.2024 n. 18320)

◆ presentare la dichiarazione IVA dell'anno solare precedente (art. 8, IV comma, D.P.R.322/1998) solo se il termine non è ancora scaduto al momento della nomina

(in pratica:

-se la tra la data della nomina e la data di scadenza della dichiarazione decorrono più di quattro mesi: la scadenza è quella ordinaria;

-se tra la data della nomina e la data di scadenza di presentazione decorrono meno di quattro mesi: la scadenza è 4 mesi dalla nomina;

-se la nomina è dopo il termine di presentazione: per il curatore non vi è obbligo di presentare la dichiarazione in quanto il relativo termine è scaduto.)

◆ ricordarsi che l'eventuale credito scaturente dalle dichiarazioni IVA modello 74 bis, a mente della R.M 12.7.1995 n. 181/F VI 12-522, non può essere richiesto a rimborso poiché il Ministero non considera tali dichiarazioni come dichiarazioni annuali

◆ **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla nomina**, presentare la dichiarazione dei redditi, (in base ad apposito bilancio compilato dal curatore) per il periodo 1/1 - data di apertura della liquidazione giudiziale (art. 183 D.P.R. 917/86 e art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98) nonché la dichiarazione IRAP

◆ in caso di liquidazione giudiziale di un'impresa individuale o di una società di persone, spedire all'imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo 1/1 - data di apertura della liquidazione giudiziale (art. 5, comma 4, D.P.R. 322/98)

◆ accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente

(quest'adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero, da sempre ed in ultimo con la R.M. 2.2.2007 n. 18 – sostiene invece il contrario. E' comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal debitore o dal legale rappresentante)

◆ accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione modello 770 relativa all'esercizio precedente

Nota 1: quest'adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero, da sempre ed in ultimo con la R.M. 2.2.2007 n. 18 – sostiene invece il contrario. È comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal debitore o dal legale rappresentante

Nota 2: può sorgere la problematica di cosa fare per l'esercizio in cui è stata aperta la liquidazione giudiziale. Infatti non è previsto che si presentino due dichiarazioni separate. Ci si può comportare nel modo seguente.

1) Caso in cui vi sono ritenute solo nel periodo ante liquidazione giudiziale: la dichiarazione la presenta il debitore.

2) Caso in cui vi sono solo ritenute nel periodo post liquidazione giudiziale: la dichiarazione la presenta il curatore.

3) *Caso in cui vi sono ritenute operate in entrambi i periodi: il curatore presenta un'unica dichiarazione che comprende anche le eventuali ritenute effettuate dall'imprenditore dal 1.1. alla data di apertura della liquidazione giudiziale. In questo caso è bene però farsi consegnare dal legale rappresentante un elenco firmato delle ritenute effettuate e versate con indicati tutti i dati dei percipienti e con allegate le ricevute di versamento. Prima di presentare la dichiarazione, ricontrollare i dati con quanto risulta dal cassetto fiscale. Non presentare mai dichiarazioni per il periodo precedente senza attenta verifica*

◆ accertarsi dell'invio nei termini di legge delle C.U. relative all'esercizio precedente

Nota 1: quest'adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. E' comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal debitore o dal legale rappresentante

Nota 2: può sorgere la problematica di cosa fare per l'esercizio in cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale.

Ci si può comportare nel modo seguente.

1) *Ritenute nel periodo ante liquidazione giudiziale: redazione e spedizione delle CU a carico del debitore/legale rappresentante.*

2) *Ritenute nel periodo post liquidazione giudiziale: redazione e spedizione delle CU a carico del curatore.*

◆ **entro tre mesi decorrenti da quando si è verificata l'interruzione** (che decorre da quando è stata dichiarata dal giudice) proporre l'eventuale prosecuzione o riassunzione delle eventuali liti tributarie pendenti previa autorizzazione del G.D. (art. 305 C.p.C.)

(ex art. 128, comma 2, C.C.I., è comunque necessaria l'autorizzazione del G.D. per stare in giudizio ed è necessaria un'autorizzazione per ogni grado)

(in mancanza di fondi la procedura può richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio per le spese legali)

ADEMPIMENTI FISCALI DURANTE LA PROCEDURA

◆ **ogni anno, entro la data prevista**, compilare e presentare la dichiarazione IVA (valutare in questa sede, se possibile, di richiedere la liquidazione trimestrale) (art. 74-bis D.P.R. 633/72)

(Per l'anno in cui si è aperta la liquidazione giudiziale, la dichiarazione comprende due moduli: il primo per le operazioni dal 1° gennaio alla data di apertura della liquidazione giudiziale già ricomprese nella dichiarazione modello 74 bis; il secondo le operazioni dalla data di apertura della liquidazione giudiziale al 31 dicembre)

In questa dichiarazione, l'eventuale debito maturato fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale non può essere compensato con l'eventuale credito maturato successivamente)

◆ **entro 30 giorni** dalla vendita di un bene, emettere fattura elettronica (*escluso i beni personali dell'imprenditore individuale o del socio illimitatamente responsabile che sono fuori del campo dell'applicazione dell'IVA*)

◆ annotare sui registri IVA le fatture emesse (comprese quelle emesse per conto della liquidazione giudiziale dall’Is.Ve.G.) e quelle ricevute nonché gli eventuali versamenti periodici (*art. 74-bis D.P.R. 633/72*)

◆ **mensilmente (o trimestralmente in presenza di opzione)** effettuare la liquidazione dell’IVA (*solo se sono state registrate operazioni imponibili*)

◆ **nei termini ordinari**, versare l’eventuale IVA dovuta

◆ **entro il 27/12**, versare l’acconto IVA (solo se dovuto)

◆ se tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA sono concluse, può essere presentata la dichiarazione di cessazione IVA allo scopo di poter richiedere a rimborso l’eventuale credito maturato (*Circolare Ministeriale 28 gennaio 1992, n. 3*)

◆ solo se vi è stato esercizio provvisorio: presentare la dichiarazione IRAP

◆ effettuare e versare le ritenute di acconto nel caso di pagamenti a soggetti come perito, cancelliere, dipendenti, professionisti vari, IVG, curatore, ecc.

◆ **entro il termine previsto** rilasciare ai soggetti cui è stata effettuata la ritenuta nell’anno precedente la relativa certificazione (ivi compreso il CUD per i dipendenti)

◆ **entro il termine previsto**, a seconda che si tratti di contribuenti mensili o trimestrali e salvo proroghe, presentare il c.d. “spesometro” (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

(il Curatore deve presentare la dichiarazione solo per le operazioni effettuate dalla data di apertura della liquidazione giudiziale in poi. Praticamente si procede dividendo il periodo ed inviando due files diversi, con la parte ante liquidazione giudiziale predisposta ed inviata dal debitore mentre la parte post liquidazione giudiziale sarà predisposta ed inviata a cura del curatore)

(lo “spesometro” risulta abrogato con l’introduzione della F.E. a partire dalle operazioni effettuate dal 1.1.2019)

(per le operazioni estere non soggette a F.E., permane l’obbligo di comunicare i dati)

◆ **entro il termine previsto**, inviare i dati delle liquidazioni IVA

(il Curatore deve effettuare gli invii solo per le operazioni effettuate dalla data di apertura della liquidazione giudiziale in poi. Per il trimestre in cui è intervenuta l’apertura della liquidazione giudiziale, trattandosi di un unico file per l’intero trimestre, il curatore procede invio della dichiarazione comprendendo anche i mesi ante liquidazione giudiziale inclusi nel trimestre a condizione che riceva una copia sottoscritta delle liquidazioni precedenti da parte del legale rappresentante. In caso contrario, inserirà solo i mesi post apertura liquidazione giudiziale)

◆ **entro il termine previsto** presentare il modello 770 se nell’anno solare precedente sono state effettuate ritenute (*nota: il Curatore è sempre sostituto d’imposta e deve effettuare le ritenute anche quando paga in relazione a soggetti che di per sé non sarebbero sostituiti in*

quanto non imprenditori come soci di società di persone falliti o, in generale, persone fisiche fallite per estensione. In questi casi, nel modello 770, nel quadro “Dati relativi al sostituto” andrà indicato il codice fiscale della persona fisica e nel codice attività quello della società fallita. Art. 23, I comma, D.P.R. 600/73)

ADEMPIMENTI FISCALI NELLE VENDITE IMMOBILIARI

◆ emettere fattura (salvo che si tratti di beni personali)

(Nota 1: si ritiene che la fattura, ai sensi dell’art. 74 bis e art. 6, II comma lett. a), D.P.R. 633/72, debba essere emessa entro 30 giorni dalla data del versamento del saldo prezzo;

Nota 2: nei casi previsti, è applicabile il regime del “reverse charge”)

◆ **entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento**, effettuare il pagamento dell’IMU per il periodo di possesso da parte della procedura di liquidazione giudiziale (Art. 9, VII comma, D. Lgs 14/03/11 n. 23 che richiama l’art. 10, VI comma, D. Lgs 30/12/92 n. 504)

◆ **entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento**, effettuare il pagamento della TASI per il periodo di possesso da parte della procedura di liquidazione giudiziale *(nel silenzio della normativa e fino a chiarimenti ministeriali, si ritiene applicabile la norma relativa al versamento IMU nella liquidazione giudiziale)*

(in generale non è ancora chiaro se il gli immobili caduti nella liquidazione giudiziale siano soggetti alla TASI data la loro particolare destinazione e l’assenza di utilizzo dei “servizi indivisibili” comunali da parte della procedura fallimentare)

◆ predisporre il decreto di trasferimento in bozza ed inviarlo all’Agenzia delle Entrate per la “pre tassazione” via e mail all’indirizzo dp.firenze.utfirenze.attigiudiziari@agenziaentrate.it insieme al resto della documentazione (istanze, agevolazioni, documento d’identità);

◆ depositare sul fascicolo telematico la bozza di decreto di trasferimento *(vedasi allegato sul sito internet www.liquidazionegiudiziale.eu o www.librettoverde.it)* unitamente all’istanza con la quale si chiede l’autorizzazione al pagamento delle imposte gravanti il decreto di trasferimento così come comunicate in sede di “pre tassazione”

◆ **appena firmato e repertoriato il decreto di trasferimento (che deve essere uguale a quello inviato in sede di pre tassazione)**, inviarlo all’Ufficio delle Entrate, insieme al resto della documentazione (istanze, agevolazioni, documenti d’identità e pre-tassazione) per la registrazione (per la procedura di registrazione si veda la “Guida alla registrazione dei decreti di trasferimento” riportata sul sito internet www.liquidazionegiudiziale.eu o www.librettoverde.it);

◆ per la registrazione del decreto di trasferimento si può procedere in due modi

1 - Modalità di registrazione senza richiesta di pre-tassazione all’Agenzia delle Entrate:

1) Il curatore, laddove sia in grado di calcolare autonomamente le imposte da pagare a seguito del decreto di trasferimento, avrà cura di richiedere all’aggiudicatario l’importo necessario –

salvo conguaglio - che dovrà essere accreditato sul conto corrente della procedura (unitamente al saldo prezzo o in ogni caso prima di sottoporre il Decreto di Trasferimento alla firma);

2) dopo la firma del Decreto di Trasferimento inviare all'Ufficio delle Entrate il decreto firmato e repertoriato, insieme al resto della documentazione (istanze, agevolazioni, documenti d'identità).

3) L'Agenzia delle Entrate inserirà il decreto a sistema con la liquidazione dell'imposta.

4) Dopo 2-3 giorni, cercare il decreto sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate al link: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/registrazione.htm?passo=0>

(come tutti gli altri provvedimenti giudiziari), avendo cura di inserire i seguenti estremi:

Ufficio: Firenze UT DPFI

Ente: 005 (per DT del Tribunale ordinario) oppure 012 (per DT del Tribunale Fallimentare)

Anno: anno del R.G. della procedura (per DT del Tribunale ordinario) oppure anno del repertorio (per DT del Tribunale Fallimentare)

Natura: DT

Numero: numero del R.G. della procedura (per DT del Tribunale ordinario) oppure numero del repertorio (per DT del Tribunale Fallimentare).

5) dalla schermata contenente i dati del DT, scaricare il modello F24, contenente il "codice atto" necessario per abbinare il pagamento al provvedimento giudiziario.

6) Trascorsi 12-15 giorni dal pagamento, controllare se sul sito compare la dicitura ATTO REGISTRATO

2 - Modalità di registrazione con richiesta di pre-tassazione all'Agenzia delle Entrate:

1) Inviare all'Agenzia delle Entrate la bozza del Decreto di Trasferimento insieme al resto della documentazione (istanze, agevolazioni, documenti d'identità) in un unico file per la pre-tassazione.

2) Una volta pervenuta la pre-tassazione con i codici F24, richiedere all'aggiudicatario l'importo necessario per il pagamento delle imposte **che dovrà essere accreditato sul conto corrente della procedura prima di sottoporre il decreto di trasferimento alla firma del G.D.**

3) dopo la firma del Decreto di Trasferimento inviare all'Ufficio delle Entrate il decreto firmato e repertoriato, insieme al resto della documentazione (istanze, agevolazioni, documenti d'identità e pre-tassazione).

4) Procedere come i punti da 2) a 6) delle modalità senza pre-tassazione.

Con il pagamento a mezzo F24 non sarà necessario inviare all'Ufficio delle Entrate il pagamento, poiché il sistema, grazie al codice atto del modello F24, effettua la registrazione in automatico. Solo qualora, decorsi 12-15 giorni, non comparisse la dicitura ATTO REGISTRATO, occorrerà inviare il pagamento all'Ufficio.

◆ appena il cancelliere ha annotato sull'originale del decreto di trasferimento la registrazione e lo ha depositato nel fascicolo informatico, estrarre una copia ed autenticarla con la dizione "Copia conforme all'atto contenuto nel fascicolo informatico".

(Non sono dovuti bolli o diritti di copia).

◆ **fatturazione cessioni immobiliari**

L'attuale formulazione dell'art. 10 n.8-bis e n.8-ter del D.P.R. 633/1972 prevede come regime ordinario quello dell'esenzione da IVA, con l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro, ad eccezione di specifiche ipotesi, di seguito indicate, per le quali la cessione è assoggettata ad IVA in via obbligatoria, oppure su specifica opzione del cedente, da manifestare nell'atto di vendita.

IVA OBBLIGATORIA: cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da quelle che vi hanno effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica), entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori

IVA SU OPZIONE: cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da quelle che vi hanno effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica), dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

In caso di esercizio dell'opzione per l'imponibilità, se acquirente è un soggetto IVA (esercitante attività d'impresa, arte o professione), si applica il meccanismo del "reverse charge, (inversione contabile) che però non opera mai:

- quando acquirente è un privato persona fisica;

- quando l'immobile viene ceduto prima della sua ultimazione (ossia ancora in corso di costruzione o di ristrutturazione.

Mentre nei casi in cui la vendita risulta imponibile non ci sono ripercussioni di alcun tipo per il venditore, nei casi in cui l'operazione risulta esente si possono avere le seguenti conseguenze:

- se il venditore ha operato la detrazione dell'IVA a suo tempo pagata per la costruzione o l'acquisto e la successiva ristrutturazione del fabbricato stesso, salvo che siano trascorsi più di 10 anni da quello di acquisto o di ultimazione del fabbricato, rettifica dell'IVA portata in detrazione negli anni precedenti;

- limitazione della detrazione dell'IVA assolta su tutti gli acquisti effettuati nell'anno di cessione dell'immobile

In caso di reverse charge, nella fattura, in luogo dell'IVA, dovrà essere indicato "vendita" o "aggiudicazione" in regime di reverse charge ex art. 17 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, commi 6 e 7.

ADEMPIMENTI FISCALI IN SEDE DI CHIUSURA

◆ **entro 30 giorni dalla chiusura**, presentare dichiarazione di cessazione ai fini IVA (art. 35 D.P.R. 633/72) (se non fatto in precedenza)

◆ **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura**, presentare dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data di chiusura) (art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98). Presentare la dichiarazione IRAP solo se vi è stato esercizio provvisorio (è possibile scomputare le ritenute sugli interessi attivi bancari maturati nel corso della procedura – R.M. 154 del 24/5/02)

◆ in caso di chiusura ex art. 233, comma 1, lettera c), C.C.I., con giudizi pendenti, **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo al decreto di archiviazione della procedura a**

seguito della definizione dei giudizi pendenti (art. 234, comma 7, C.C.I.), presentare ulteriore dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data di chiusura definitiva) (art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98). Presentare la dichiarazione IRAP solo se vi è stato esercizio provvisorio

(è possibile scomputare le ritenute sugli interessi attivi bancari maturati nel corso della procedura – R.M. 154 del 24/5/02)

◆ **entro il termine previsto** rilasciare ai soggetti cui è stata effettuata la ritenuta nell'anno precedente la relativa certificazione (ivi compreso il CUD per i dipendenti)

◆ **entro il termine previsto**, inviare i dati delle liquidazioni IVA

◆ **entro il termine previsto** presentare il modello 770 se nell'anno solare precedente sono state effettuate ritenute (

◆ in caso di liquidazione giudiziale di un'impresa individuale, impresa familiare o di una società di persone, spedire per raccomandata copia della dichiarazione all'imprenditore, familiari partecipanti ed ai soci (art 5, IV comma, D.P.R. 322/98)

◆ **l'anno successivo alla chiusura, entro la scadenza ordinaria**, presentare la dichiarazione annuale IVA (art. 74-bis D.P.R. 633/72)



PROPRIETA' LETTERARIA RISERVATA ©

La presente pubblicazione ed i materiali riportati sul sito sono tutelati dal Diritto d'Autore e sono destinati all'utilizzo da parte dei singoli operatori del diritto, che hanno le più ampie facoltà di utilizzo a titolo esclusivamente personale di lavoro e di studio.

Ad eccezione di detta modalità di utilizzo, sono riservati tutti i diritti di riproduzione e di

adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo ivi compreso la pubblicazione, in tutto o in parte, in riviste, libri, giornali, siti internet o su altri mezzi di diffusione. Eventuali utilizzi diversi da quello autorizzato, potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione preventiva e scritta rilasciata dagli Autori.